

La PEC semplificata la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative

di Sara Agostini

L'approfondimento

La disciplina delle liquidazioni coatte amministrative delle cooperative, in un'ottica di aumento dell'efficienza della procedura concorsuale e di diminuzione di costi, è stata resa più agile attraverso l'utilizzo costante della posta elettronica certificata, il controllo sull'efficacia dell'azione dei commissari e la rimodulazione dei loro compensi.

Riferimenti

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 12
R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Con le modifiche introdotte dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto crescita *bis*)¹ alle discipline della liquidazione coatta amministrativa, la procedura di liquidazione - applicata anche alle società cooperative - è stata resa più agile attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata che consente una maggiore speditezza nelle comunicazioni con i creditori, nonché un consistente risparmio di spesa.

A ciò si aggiungono cambiamenti anche nelle modalità di designazione dei Commissari, nella determinazione dei compensi per l'attività svolta e nella responsabilità per l'esercizio delle funzioni.

Anche se non si tratta di una vera e propria riforma strutturale, le nuove norme mirano, tut-

tavia, a tagliare i costi delle liquidazioni coatte amministrative, a snellire la procedura e a rendere consultabile il lavoro svolto dal Commissario anche da parte dei creditori sociali.

Nomina dei Commissari, compensi ed esercizio delle funzioni

Con il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, il Governo Monti ha ridefinito la figura del Commissario, introducendo interessanti novità, alcune delle quali immediatamente operative.

Viene stabilito, innanzitutto, che l'incarico di Commissario nelle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative è monocratico². In passato, infatti, per le liquidazioni di cooperative di maggiori dimensioni o complessità, l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262³ consentiva la nomina di un Collegio composto da tre commissari.

Il provvedimento che stabilisce la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e la nomina del Commissario, inoltre, deve essere adottato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sara Agostini - Giurista d'impresa

Note:

1 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

2 Le novità sono contenute ai commi 75-77 dell'art. 12 del D.L.

3 n. 95 del 6 luglio 2012.

4 L'incarico in forma monocratica è stato introdotto anche nel caso delle gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-

coates del codice civile, nonché per le cooperative sciolte per

dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.

4 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

Comunicazioni tramite PEC

Con l'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 1798 (c.d. decreto crescita *bis*), sono state apportate interessanti modifiche alla legge fallimentare per rendere più rapida e meno onerosa la procedura di liquidazione coatta amministrativa, soprattutto attraverso l'utilizzo della PEC per le comunicazioni con i creditori. In particolare, è

stato stabilito:

1) entro dieci giorni dalla nomina, il Commissario deve comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo PEC;

2) entro un mese dalla nomina, il Commissario deve comunicare il proprio indirizzo PEC e le somme risultanti a credito di ciascuno alla PEC del creditore, se l'indirizzo è contenuto nel Registro Imprese o nell'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, o tramite raccomandata o fax;

3) il commissario invita i creditori ad indicare entro quindici giorni il proprio indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni, avvertendoli che:

- se ciò non avviene, le comunicazioni si intenderanno svolte attraverso il deposito in cancelleria;
- dovranno essere comunicate al commissario anche le variazioni del proprio indirizzo PEC;

4) entro i seguenti quindici giorni, i creditori devono far pervenire al commissario le proprie osservazioni o istanze mediante PEC;

5) tutte le successive comunicazioni dovranno essere

- Note:**
- 5 D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo";
 - 6 I compensi non sono stati ancora rideterminati per via dell'assenza del relativo decreto.
 - 7 In attesa del decreto, si applicano i compensi stabiliti dal D.M. 23 febbraio 2001.
 - 8 Convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Viene meno, in questo modo, la possibilità, adottata in varie occasioni, che la liquidazione sia disposta con provvedimento del Direttore Generale per gli Enti Cooperativi, rafforzando in tal modo, il provvedimento ed elevandolo al rango di decreto ministeriale.

Delega a terzi

È stato, in seguito, introdotto il principio dell'esercizio personale, da parte del Commissario, delle funzioni relative al proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto da quello del commissario.

Questo principio, in realtà, era già contenuto nell'art. 32 della legge fallimentare, richiamato dall'art. 199.

Con ogni probabilità, con questa norma, si intende evitare il fenomeno della delega di intere fasi della liquidazione a terzi, fenomeno, forse, non del tutto sconosciuto.

Compensi

Per quanto riguarda i compensi e le modalità di liquidazione per l'attività prestata dai Commissari nell'ambito di procedure di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative, saranno determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni previste per i compensi dei curatori fallimentari⁵.

In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.

Al momento attuale⁶ i compensi dei commissari liquidatori non sono ancora stati rideterminati⁷.

sere effettuate all'indirizzo PEC del Commissario;

6) qualora il Commissario non abbia inviato, entro

un mese dalla nomina, la

comunicazione di cui al

punto 2, i creditori, pos-

sono, tramite raccomandata, entro sessanta gior-

ni dalla pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale del

decreto che stabilisce la

liquidazione, richiedere il

riconoscimento dei pro-

pri crediti e comunicare

il proprio indirizzo PEC;

7) a seguito del deposito

dello stato passivo presso il Tribunale, il com-

missario trasmette l'elenco dei crediti am-

messi o respinti a coloro la cui pretesa non sia

in tutto o in parte ammessa a mezzo PEC;

8) l'avvenuto deposito del bilancio finale della

liquidazione con il conto della gestione e il

piano di riparto tra i creditori, a cura del

commissario liquidatore, viene comunicato

ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori

prededucibili all'indirizzo PEC indicato da-

gli stessi creditori.

E sicuramente lodevole l'intervento legislativo,

in quanto i costi per le comunicazioni ai credi-

tori, effettuate fino ad ora via lettera raccoman-

data, erano in effetti consistenti; inoltre, la tra-

missione di documenti e note è più rapida ed

agevole ed è possibile costituire più facilmente

un archivio informatico della procedura stessa.

Tuttavia, se tale innovazione è sicuramente va-

lida per i rapporti con imprese e professionisti,

lo è meno rispetto ai lavoratori, soci e non,

persone spesso prive di una propria PEC, che

vantano crediti privilegiati e che trovano in-

comprensibile dover acquistare una casella di

posta elettronica certificata per seguire le sorti

della procedura o doversi recare, in alternativa,

in cancelleria.

Le novità sulle liquidazioni

coatte amministrative

Il Governo Monti ha stabilito la natura monocratica dell'incarico del Commissario nelle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative. La sua nomina, insieme al provvedimento che stabilisce la procedura di liquidazione coatta amministrativa, viene ora adottato con decreto del MISE e non più con provvedimento del Direttore Generale per gli enti cooperativi. In caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto da quello del commissario.

In sintesi

Relazioni semestrali

Il Commissario liquidatore è dispensato dalla formazione del bilancio annuale, ma alla fine di ogni semestre deve presentare al Ministero dello Sviluppo Economico una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza, ove presente. Con l'art. 17, comma 1, lett. u) del D.L. 8 ottobre 2012, n. 179 è stato stabilito che una copia della relazione, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali, deve essere anche trasmessa:

- al comitato di sorveglianza, affinché possano formulare osservazioni scritte;
- al registro imprese, assieme alle eventuali osservazioni del comitato;
- ai creditori, via PEC.

Si evidenzia che fino ad ora le Camere di Commercio non hanno diramato alcuna indicazione circa le modalità di trasmissione delle suddette relazioni. L'intenzione del legislatore è senza dubbio quello di rendere il più possibile informati i creditori dello stato della procedura, fermo restando che la vigilanza sull'operato del Commissario è un compito esclusivo del Ministero. Meno comprensibile appare la trasmissione della relazione al Registro imprese, dal momento che non è prevista alcuna conseguente pubblicazione.

Conservazione dei messaggi PEC

La nuova normativa del D.L. n. 179/2012 prevede che in pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura, il commissario

è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti. Appare necessario dedicare, fin dall'inizio, un proprio indirizzo PEC a ciascuna procedura di liquidazione coatta amministrativa e decidere se mantenere attiva la casella di posta elettronica per i successivi due anni dalla chiusura oppure effettuare una copia di tutto da tenere agli atti.

Osservazioni conclusive

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel D.L. n. 179/2012 relative all'utilizzo della PEC è avvenuta gradualmente, soprattutto in relazione alle procedure liquidatorie in corso al momento della pubblicazione della legge di conversione del decreto legge.

Al momento attuale tutte le norme sono vigenti e devono essere applicate integralmente. Gli obiettivi sottesi ai due decreti, mirano non solo al contenimento dei costi, ma anche a rendere più rapido lo svolgimento delle procedure che, per via della crisi economica, sicuramente avranno avuto un incremento nel corso degli ultimi anni. Interessante anche l'art. 17, comma 1, lettera u) del D.L. 8 ottobre 2012, n. 179 che impone la trasmissione della relazione semestrale ai creditori, modalità che rende chiaro a tutti lo stato della procedura e tende a responsabilizzare il Commissario circa l'attività svolta, anche in termini di efficacia ed efficienza.

Osservazioni critiche

Utilizzo della PEC

per le comunicazioni con i creditori

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto crescita bis) ha apportato modifiche alla legge fallimentare finalizzate a rendere più rapida e meno onerosa la procedura di liquidazione coatta amministrativa, soprattutto attraverso l'utilizzo della PEC per le comunicazioni con i creditori. È sicuramente lodevole l'intervento legislativo, in termini di abbattimento dei costi per le comunicazioni ai creditori; inoltre, la trasmissione di documenti e note è più rapida ed agevole ed è possibile costituire più facilmente un archivio informativo della procedura stessa. Tuttavia, se tale innovazione è sicuramente valida per i rapporti con imprese e professionisti, lo è meno rispetto ai lavoratori, soci e non, persone spesso prive di una propria PEC.

AGRICOLTURA

Bimestrale di approfondimento su fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

Comitato di Redazione: M. Bagnoli, D. Buono, N. Caputo, A. Cisiaghi, M. Guzzon, S. Muleo, G. Venceslai

La Rivista che affronta le problematiche fiscali, amministrative e contabili connesse alla gestione delle aziende agricole, offrendo un aiuto concreto all'attività di professionisti, consulenti del lavoro, enti ed aziende che si occupano di agricoltura. Garantisce un'informazione tempestiva ed esauriente su temi di attualità, coniugando l'analisi degli adempimenti, dei casi, delle scritture contabili e della modulistica tipica del settore.

- Per informazioni:**
- **Servizio Informazioni Commerciali:** Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
 - **Agenzia Ipsos di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
 - **shop.wiki.it/nvstaagricoltura**

Supporto: carta, web, tablet
Abbonamento annuale: € 118,00

Fornisce strumenti indispensabili per il monitoraggio comunitario, nazionale e regionale di agevolazioni e finanziamenti legati al mondo agricolo.



RIVISTE